

ORDINANZA STORICA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO: LA CORTE COSTITUZIONALE CHIAMATA A PRONUNCIARSI SULL'IMPORTO «DA FAME» DELLA PENSIONE DI INABILITÀ

Per la prima volta la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sull'importo della pensione di inabilità, meno di 300 euro al mese. Un importo definito dalla Corte d'Appello di Torino, che ha mandato la questione alla suprema Corte, «non certamente sufficiente a garantire all'appellante il soddisfacimento dei più elementari bisogni della vita». La causa di partenza contro l'Inps è stata patrocinata dall'Utīm (associazione aderente al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base); se la Corte costituzionale confermasse l'importo come incostituzionale sarebbe una rivoluzione per tutte le persone con disabilità grave inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi per vivere.

Con ricorso depositato il 3 ottobre 2016 presso il Tribunale di Torino la quarantasettenne B. S., a mezzo del suo tutore B. V., padre della donna, evocava in giudizio l'Inps esponendo «di essere affetta da tetraplegia spastica neonatale; di essere perciò costretta a vivere in carrozzella ed essere incapace non solo a svolgere i più elementari atti quotidiani della vita (come lavarsi, vestirsi, alimentarsi ecc.) ma anche di comunicare con l'esterno; di essere stata riconosciuta inabile al lavoro al 100% e percepire pertanto la pensione di inabilità (1) ammontante nell'anno 2016 ad euro 279,47 mensili per tredici mensilità, maggiorata di euro 10,33 mensili (ai sensi dell'articolo 70, comma 6, della legge n. 388/2000); di avere presentato all'Inps il 2 agosto 2015 domanda volta ad ottenere la 'maggiorazione sociale al milione' prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001 n. 448» e cioè di domanda di integrazione della pensione di inabilità fino a giungere all'importo totale di euro 448,07 (2), pari a quella che spetta agli inabili al lavoro e sprovvisti

dei mezzi per vivere al compimento dei 60 anni d'età o, comunque, in misura non inferiore all'assegno sociale.

La condizione «di ritardo mentale profondo e grave tetraparesi spastica da anossia neonatale» di B. S. e, in conseguenza di tale patologia, il fatto che sia costretta a vivere su una sedia a rotelle e ad essere totalmente dipendente da terzi per il compimento di tutti gli atti della vita è messo in evidenza dal verbale, agli atti del ricorso, del 2 febbraio 2011 firmato dalla Commissione Medica Superiore della stessa Inps: «Giunge in carrozzina con sostegno anteriore per scarso controllo del tronco. Quadro di grave tetraparesi spastica con retrazioni spastiche ai quattro arti. Ipertono flessorio degli arti superiori, estensorio di quelli inferiori di grado elevato. Incontinenza sfinterica. Non mantiene la stazione eretta autonomamente; non deambula. Emette suoni disarticolati. Completamente estranea all'ambiente. Scialorrea».

L'Inps nega l'aumento

Nonostante tale incontrovertibile situazione, l'Inps aveva respinto la richiesta di aumento della pensione di inabilità a 448,07 per difetto del requisito anagrafico dei 60 anni di età, motivo per il quale B.S. aveva intentato ricorso con l'argomentazione che «l'ammontare complessivo della pensione percepita era **largamente insufficiente a garantirle il soddisfacimento dei bisogni primari della vita e che pertanto il citato articolo 12 della legge n. 118/1971 dove-**

(1) Articolo 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118

(2) L'assegno sociale nel 2019 ammonta a 458,00 euro per 13 mensilità (corrispondenti a 5.954,00 euro). È rilevante notare che si tratta di un importo che è poco più della metà (il 59%) della soglia di povertà assoluta accertata dall'Inps per una persona che viva da sola in una grande città del nord Italia (*Statistiche Istat sulla povertà*, 18 giugno 2019), fissato dall'Istituto per la previdenza sociale per l'anno 2018 in 834,66 euro per 12 mesi (corrispondenti a 10.015,92 euro). L'attuale importo della pensione di inabilità (282,55 euro per 13 mesi, maggiorata di 10,33 euro al mese) corrisponde ad un importo annuale di 3.807,44 euro, il 38% della soglia di povertà assoluta.

va ritenersi in contrasto con l'articolo 38, comma 1, della Costituzione» che garantisce ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il mantenimento e l'assistenza sociale forniti dallo Stato. Si rilevava altresì il contrasto «con l'articolo 3 della Costituzione (per essere la pensione erogata sensibilmente ed irragionevolmente inferiore sia all'«assegno sociale» erogato agli ultrasessantacinquenni privi di reddito sia al «trattamento minimo» in favore dei pensionati in condizioni disagiate in possesso di determinati requisiti di età e di reddito)».

L'illegittimità veniva ricondotta nel testo del ricorso anche al contrasto «con gli articoli 4 e 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità stipulata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva in Italia con la legge 18/2009, nonché con gli articoli 26 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea richiamata dall'articolo 6 del Trattato di Lisbona».

L'eccezione di costituzionalità

La ricorrente chiedeva dunque al Tribunale, previa positiva valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, di rimettere gli atti alla Corte costituzionale e quindi di condannare l'Inps al pagamento in suo favore della pensione di inabilità in misura non inferiore all'importo dell'assegno sociale e «comunque in misura tale da assicurarle il proprio decoroso mantenimento».

L'Inps, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso deducendo anzitutto che la persona con disabilità grave ricorrente «era titolare, oltre che della pensione di inabilità (...) anche dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18/1980 avente un importo mensile di euro 515,43 per dodici mensilità, sicché la stessa veniva a percepire mensilmente un importo complessivo di euro 805,23». L'Inps concludeva che tale somma era «sufficiente a garantirle un dignitoso mantenimento».

La posizione dell'Inps verrà cassata, come si vedrà più avanti, dalla Corte d'Appello. Volutamente l'Inps confondeva nelle sue argomentazioni l'indennità di accompagnamento (che non va considerata come reddito, ma

come somma – anch'essa estremamente sotto-dimensionata – a riequilibrio degli svantaggi dovuti alla disabilità) con l'importo della pensione, unico strumento che deve garantire il mantenimento.

La negativa sentenza di primo grado

Il Tribunale di Torino con sentenza 1720 del 21 settembre 2017 respingeva il ricorso e compensava le spese processuali ritenendo infondata la questione di legittimità costituzionale elencando al riguardo una serie di motivazioni, smontate dall'ordinanza della Corte d'Appello. Eccole, in sintesi, come riportate dall'ordinanza stessa: «a) che in base all'articolo 28 della legge 87/1953 il controllo di legittimità della Corte Costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge escludeva 'ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento' e che pertanto non poteva sollevarsi una questione volta ad 'imporre al Giudice delle Leggi di sostituirsi al legislatore ordinario nel compiere una scelta discrezionale su un dato tema, da regolarsi secondo la normativa primaria'; b) che l'articolo 38 della Costituzione, pur riconoscendo agli inabili al lavoro il diritto al mantenimento, non forniva alcuna indicazione sulle modalità di attuazione di tale diritto né tanto meno sulla misura degli eventuali sussidi, rimettendo tale valutazione alla piena discrezionalità del legislatore ordinario, il quale d'altronde deve tenere conto anche delle esigenze di finanza pubblica, bene anch'esso costituzionalmente protetto dall'articolo 81 della Costituzione (come sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 1/2012); c) che, allo stesso modo, la normativa comunitaria ed internazionale richiamata dalla ricorrente dettava unicamente principi generali per i legislatori nazionali senza stabilire 'nel dettaglio dei limiti alla discrezionalità di cui essi legislatori godono nel dare attuazione al diritto all'assistenza sociale dei disabili'; d) che arbitraria era inoltre la comparazione – effettuata dalla difesa della ricorrente – fra la pensione di inabilità in godimento e l'assegno sociale previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge n. 335/1995 a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, trattandosi di istituti del tutto diversi destinati ad assolvere funzioni differenti, sicché non poteva configurarsi nel caso

alcuna violazione dell'articolo 3 della Costituzione ipotizzabile solo in presenza di discipline diverse destinate a regolare situazioni identiche o assolutamente comparabili, situazione non ricorrente nel caso di specie».

Il ricorso in Corte d'Appello

Contro la sentenza B. S. ha interposto tempestivo appello riproponendo la questione di legittimità costituzionale di cui al ricorso introduttivo e chiedendo nel merito l'accoglimento delle originarie conclusioni sulla base di meglio precisati (anche alla luce della sentenza di primo grado) argomenti: *«(I) la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle misure a favore delle persone inabili trova un limite, anche secondo la Corte delle leggi, nell'esigenza di garantire una "misura minima essenziale di protezione" al di sotto della quale i diritti costituzionalmente garantiti verrebbero violati; (II) rientra sì nella discrezionalità del legislatore il contemperamento fra il soddisfacimento di diritti costituzionalmente garantiti, quale quello al mantenimento degli inabili sprovvisti di mezzi previsto dall'articolo 38, comma 1, della Costituzione, e le necessità della finanza pubblica, ma la norma primaria non può essere sottratta al sindacato di costituzionalità quando risulti affetta da "manifesta irrazionalità", come deve nel caso ritenersi la disposizione – qual è quella impugnata – che riconosce al cittadino disabile totalmente inabile al lavoro un trattamento oggettivamente inadeguato al proprio mantenimento e pure sensibilmente inferiore a quello stabilito, per fronteggiare analoghe situazioni di bisogno (...); (III) il primo giudice ha errato nell'escludere la violazione dell'articolo 3 della Costituzione sul presupposto della 'incomparabilità' fra la pensione di inabilità e l'assegno sociale, trattandosi invece di trattamenti aventi entrambi natura assistenziale, corrisposti – come pure riconosciuto dalla Corte Costituzionale – in ragione della comune condizione di inabilità al lavoro, per infermità o per età, del soggetto e di carenza dei mezzi necessari per vivere, tanto che al compimento del 65° anno di età la pensione di inabilità si trasforma automaticamente nell'assegno sociale; (IV) diversamente da quanto asserito dal primo giudice si configura una violazione pure degli articoli 10, comma 1, e 117, comma 1, della*

Costituzione poiché le Convenzioni europee e internazionali richiamate nel ricorso introduttivo dettano direttive e criteri che vincolano il legislatore nazionale e che sono univocamente orientati ad assicurare ai disabili una tutela effettiva e non meramente teorica».

L'ordinanza

La Corte d'Appello di Torino si è riservata, nell'udienza del 29 maggio 2019, la decisione, dichiarando nella relativa ordinanza **«rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale»** sollevata *«nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa, una pensione di inabilità di importo, pari nell'anno 2018 ad euro 282,55 e nell'anno 2019 ad euro 285,66, insufficiente a garantire il soddisfacimento delle minime esigenze vitali»*. La Corte d'Appello ha dichiarato inoltre **«rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, nella parte in cui subordina il diritto degli invalidi civili totali, affetti da gravissima disabilità e privi di ogni residua capacità lavorativa, all'incremento previsto dal comma 1 al raggiungimento del requisito anagrafico del 60° anno di età»**. Il collegio giudicante, presieduto dal giudice Rita Maria Mancuso ha quindi disposto **«l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale»**, sospendendo il giudizio in corso in attesa del pronunciamento della Consulta.

I motivi dell'invio alla Corte costituzionale

La decisione della Corte d'Appello è stata motivata con importanti argomentazioni, che qui riportiamo, riprese dal testo dell'ordinanza. *«Non ritiene anzitutto questa Corte che nella valutazione circa la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 1, della legge 118/1971 riproposta da B.S. nell'appello possa tenersi conto della erogazione alla stessa dell'indennità di accompagnamento riconosciuta (...) agli invalidi civili totalmente inabili nei cui confronti sia accertata l'impossibilità di deam-*

bulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di un'assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, **rispon-
dendo tale provvidenza a finalità diverse da
quella che presiede all'erogazione della
pensione di inabilità**, diretta invece a garanti-
re al soggetto totalmente inabile al lavoro privo
di mezzi sufficienti il necessario per far fronte
alle spese indispensabili al proprio manteni-
mento» (3).

Ancora l'ordinanza: «L'importo sopra indicato
della pensione di inabilità percepito dalla B. S.,
anche se integrato di euro 10,33 mensili, **non è
certamente sufficiente, per comune espe-
rienza, a garantire all'appellante il soddisfa-
cimento dei più elementari bisogni della
vita**, come alimentarsi, vestirsi e reperire un'a-
bitazione, e ciò tanto più considerando che la
stessa, a causa della gravissima patologia da
cui è affetta, è priva della benché minima capa-
cità di guadagno e non è quindi in grado di svol-
gere alcuna attività lavorativa che potrebbe in
ipotesi consentirle di procurarsi un reddito che,
cumulato col trattamento pensionistico in godi-
mento e di entità tale da non comportare il
superamento del limite reddituale richiesto
dalla legge per il mantenimento della prestazio-
ne assistenziale, possa garantirle di far fronte
alle minime esigenze vitali» (4).

(3) L'ordinanza precisa che «la Corte Costituzionale ha avuto modo di ritenere con la sentenza n. 346/1989 la diversa funzione cui assolvono le prestazioni assistenziali connesse alla invalidità e l'indennità di accompagnamento, le quali tendono, nell'un caso, a sopperire alla condizione di bisogno di chi a causa dell'invalidità non è in grado di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento, nell'altro, a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana».

(4) Anche su questo punto, l'ordinanza compie una estesa ricognizione sulla giurisprudenza esistente: «l'inadeguatezza dell'importo di pensione mensilmente percepito da B. S. a garantire alla stessa il soddisfacimento delle minime esigenze vitali, trova peraltro conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione : investita dell'impugnazione avverso la sentenza che aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di assegnazione di un quinto di una pensione Enasarco di euro 414,15 mensili, la succitata Corte, con la sentenza n. 6548 del 22 marzo 2011, dopo aver richiamato la necessità – affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 506/2002 – di limitare l'impignorabilità della pensione a quella sola parte idonea ad assicurare al pensionato 'mezzi adeguati alle sue esigenze di vita', ha respinto il ricorso avendo condiviso la 'ratio decidendi' dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, e del successivo rigetto dell'opposizione ex articolo 617 codice di procedura civile, in ordine alla 'riconducibilità alla comune esperienza della nozione della totale insufficienza...

Il Collegio giudicante rileva inoltre che la questione di legittimità costituzionale dell'importo della pensione di inabilità (ricordiamo, al momento dell'impugnazione 279,47 mensili per tredici mensilità, maggiorata di euro 10,33 mensili (5), importo del tutto insufficiente a garantire il soddisfacimento delle elementari esigenze della vita) «appare dunque non manifestamente infondata in relazione anzitutto all'articolo 38, comma 1, della Costituzione che sancisce il diritto di 'ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere... al mantenimento e all'assistenza sociale'. Vero è che il legislatore gode di discrezionalità nella individuazione e determinazione delle misure atte a concretizzare 'il diritto al mantenimento' sancito dalla disposizione costituzionale, ma tale discrezionalità trova un limite nella necessità di assicurare il soddisfacimento delle esigenze minime vitali della persona, esigenze minime che – come già osservato – la pensione di inabilità in godimento a B. S. non è certo in grado di assicurare» (6).

a garantire le minime esigenze di vita del pensionato, ivi comprendendovi gli esborsi per l'alimentazione indispensabile per sopravvivere, per il vestiario e per l'abitazione (disponibilità dell'immobile e consumi ordinari di luce, acqua e gas), sia pure nei limiti della soglia minima dell'esigenza dignitosa' sia della somma di euro 303,25 mensili, corrispondente alla pensione sociale e predicata invece dal ricorrente come adeguata a soddisfare gli elementari bisogni di vita del pensionato, sia della poco maggiore somma di euro 414,15 erogata dal terzo pignorato al debitore. Si rinvencono d'altronde nell'ordinamento diverse disposizioni di legge che, pur non individuando direttamente l'ammontare della pensione idoneo ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze della vita, forniscono ciononostante indicazioni significative in tal senso: si veda ad esempio il nuovo testo dell'articolo 545, comma 7, codice di procedura civile (introdotto dall'articolo 13, comma 1, lettera l, del decreto legge n. 83/2015 convertito con modifiche nella legge 132/2015) che ha stabilito l'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza 'per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà' nonché il già citato articolo 38 legge n. 448/2001 che ha disposto, in presenza di determinati requisiti reddituali e di età, l'incremento 'al milione' di diversi trattamenti pensionistici dei soggetti disagiati 'fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità'».

(5) L'importo aggiornato al 2019 - 282,55 euro per 13 mesi, maggiorata di 10,33 euro al mese – non cambia la sostanza della questione sollevata.

(6) Com'è stato più volte ribadito su questa rivista, la Corte costituzionale in diverse sentenze ha ribadito che l'equilibrio tra esigenze di bilancio e diritti esigibili non si può legittimamente risolvere, nelle disposizioni del legislatore, con l'azzeramento di questi ultimi. Così l'ordinanza che commentiamo in queste pagine ripercorre le decisioni della Consulta: «Il potere discrezionale del legislatore non è assoluto ma condizionato dal 'rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie' (si veda ad esempio le sentenze

Inoltre, mentre osserva che «la questione di legittimità costituzionale» sollevata nel ricorso appare non infondata anche in relazione «all'articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge senza distinzione 'di condizioni personali e sociali' (comma 1) e pone a carico della Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà ed eguaglianza dei cittadini impediscono 'il pieno sviluppo della persona umana' (comma 2)», l'ordinanza conferma il contrasto della norma che fissa l'importo della pensione di inabilità «con gli articoli 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione che rispettivamente prevedono che l'ordinamento giuridico italiano debba conformarsi 'alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute' e che la potestà legislativa dello Stato debba essere esercitata nel rispetto anche 'dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali'» (7).

della Corte costituzionale 180/2001 e 226/2000), principio che la stessa Corte ha di recente ribadito nella sentenza n. 80/2010 ove è stato ritenuto che in presenza di un 'diritto fondamentale' quale quello del disabile all'istruzione (e diritto 'fondamentale' è pure, a parere di questo Collegio, quello sancito dall'articolo 38, comma 1 della Costituzione a favore dei cittadini inabili privi di mezzi), la discrezionalità del legislatore 'nell'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone con disabilità non ha carattere assoluto ma trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie' per gli interessati. La necessità di contemperare il diritto dei cittadini inabili privi dei mezzi necessari per vivere e, come nel caso, anche della benché minima capacità di guadagno, di conseguire dallo Stato quanto necessario per soddisfare le esigenze elementari della vita con le disponibilità finanziarie e con il principio, pure di rilievo costituzionale (si veda l'articolo 81, comma 1, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 legge costituzionale 1/2012), di assicurare l'equilibrio di bilancio, non può d'altronde consentire di ritenere conformi al precetto di cui all'articolo 38, comma 1 della Costituzione, disposizioni di legge che, come l'articolo 12, comma 1 della legge 118/1971, assicurino ai soggetti in questione provvidenze in concreto del tutto inadeguate a garantire l'effettivo soddisfacimento delle minime esigenze vitali: la stessa Corte Costituzionale, ad esempio con la sentenza 275/2016, ha più volte posto l'accento sulla necessità che il legislatore garantisca l'attuazione e l'effettività del diritto costituzionalmente garantito, osservando inoltre, quanto al limite costituito dalle esigenze di bilancio, che 'il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali' e che 'è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione'.

(7) Precisa l'ordinanza: «La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dallo Stato Italiano con la legge 3 marzo 2009 n. 18 e infine approvata con la decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2009 (2010/48/CE), ha previsto: - all'articolo 4 l'impegno degli Stati Parti 'ad assicurare e promuov-

«La limitazione dell'incremento in parola agli invalidi civili totali di età pari o superiore a 60 anni appare anch'essa irragionevole allorché l'invalido, come nel caso ben prima del compimento del 60° anno di età, si trovi in ragione delle patologie sofferte in condizioni di gravissima disabilità e privo della benché minima capacità di guadagno: questa situazione non appare certo meritevole di minor tutela rispetto a quella dell'invalido civile totale che abbia mantenuto una residua capacità di guadagno e non soffra di patologie che lo rendano non autosufficiente e che, però, al compimento del 60° anno di età, e unicamente in conseguenza del raggiungimento di tale requisito anagrafico, acquista il diritto a conseguire l'incremento in

(continua a pag. 26)

vere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità' (comma 1) nonché 'in merito ai diritti economici, sociali e culturali... a prendere misure, per il massimo delle proprie risorse disponibili... in vista del conseguimento della piena realizzazione di tali diritti' (comma 4); - all'articolo 28, comma 1, che 'gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità ad un livello di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, vestiario e alloggio, ed al continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto' ed al comma 2 che 'gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto... e prenderanno misure appropriate per tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, includendo misure per: (...) (b) assicurare l'accesso alle persone con disabilità, in particolare alle donne e alle ragazze con disabilità e alle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà; (c) assicurare alle persone con disabilità che vivono in condizioni di povertà l'accesso all'aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle disabilità (...); (e) assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per il pensionamento'. A sua volta, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, alla quale il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha conferito il medesimo valore giuridico dei trattati (...) ha riconosciuto all'articolo 26 il diritto dei disabili 'di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità' e all'articolo 34, relativo alle misure di sicurezza e assistenza sociale, ha in particolare previsto al comma 3 che 'al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali'. Una disposizione, quale quella dell'articolo 12, comma 1 della legge 118/1971, che attribuisce al soggetto totalmente inabile in condizioni, per di più, di gravissima disabilità, quale è senz'altro l'odierna appellante, un trattamento pensionistico del tutto inadeguato a liberarlo dalla condizione di bisogno in cui versa ed a garantirne condizioni di vita almeno dignitose inevitabilmente si pone in contrasto anche con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato Italiano e con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, pertanto, con gli articoli 10, comma 1, e 117, comma 1 della Costituzione».

parola (...) Deve quindi ritenersi non manifestamente infondata (...) anche la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 laddove subordina il diritto degli invalidi civili totali, anche se in condizioni di gravissima disabilità e privi di ogni residua capacità lavorativa, all'incremento' in esso previsto al raggiungimento del requisito di 60 anni di età. (...) Solo l'adeguamento della misura della pensione di inabilità a quella dell'assegno sociale (...) o l'eliminazione del limite anagrafico del compimento del 60° anno di età (...), quantomeno in rela-

zione ai soggetti affetti da gravissima disabilità, può consentire l'accoglimento delle domande proposte in giudizio dall'odierna appellante, essendo fra l'altro pacifico che le misure introdotte di recente dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 ('Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni') hanno riguardato unicamente le prestazioni di carattere previdenziale erogate dall'Inps e, altresì, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995 e non anche le prestazioni di invalidità civile disciplinate dalle disposizioni di legge qui denunciate».